

***I CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE DOPO IL D.L. 174/12  
CONVERTITO IN L.213/12 E LE NOVITA' DEL D.L. 101/13.***

**RELAZIONE DI APERTURA LAVORI**

**A CURA DI**

**STEFANO ILARI**

**DIRETTORE GENERALE COMUNE DI PESCARA**

La progressiva diffusione del modello societario, quale strumento per la gestione di servizi pubblici locali, ha determinato un'attenzione sempre più crescente in merito alla individuazione degli accorgimenti più idonei a consentire agli enti locali di controllare concretamente le società incaricate di svolgere servizi di fondamentale rilevanza per la collettività.

Sotto questo profilo, la necessità di regole che garantiscano all'ente locale un effettivo controllo sulle società partecipate, è alla base della nuova normativa contenuta nel D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012.

In particolare, con i nuovi articoli da 147 a 147 quinquies del d.lgs. 267/2000, come recentemente modificati e integrati, dedicati ai controlli interni negli enti locali, ed in particolare con l'art.147 quater che disciplina i controlli sulle società partecipate, il legislatore ha inteso definire l'obbligo per l'ente locale di introdurre un sistema di controlli sulle società dallo stesso ente locale partecipate e che tali controlli siano esercitati dalle strutture proprie dell'ente, che ne sono responsabili.

A tal fine si demanda all'amministrazione locale:

- la definizione preventiva degli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo *standard* qualitativi e quantitativi;
- l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica (a tal proposito, si ricorda che già il d.lgs. 267/2000 prevedeva, all'art. 172, lett. *b*), che tra gli allegati al bilancio di previsione dell'ente locale, vi fossero le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello a cui il bilancio si riferisce);

– il monitoraggio periodico, in base alle suddette informazioni, sull'andamento delle società partecipate, l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo il principio della competenza economica.

L'introduzione del controllo sulle società partecipate è forse l'elemento più innovativo della più ampia riforma dedicata ai controlli negli enti locali, legato alla necessità, sempre più avvertita, di mantenere sotto controllo il rispetto degli equilibri finanziari, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno.

Da questo punto di vista, il tema delle società partecipate da enti pubblici non può che rivestire indubbia rilevanza, considerato che non di rado le situazioni di dissesto o comunque di rilevante squilibrio nascono proprio da circostanze che vedono coinvolte società di servizi partecipate da enti pubblici.

Secondo la nuova formulazione dell'art. 147 del d.lgs. 267/2000, gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire, tra i vari obiettivi, proprio gli equilibri finanziari della gestione.

È certamente ancora prematuro svolgere considerazioni sulle potenzialità insite nel citato tessuto normativo. In questa sede, preme solo evidenziare che la nuova normativa, prendendo atto della rilevanza del fenomeno societario nella gestione dei servizi pubblici, valorizza l'autonomia regolamentare ed organizzativa degli enti locali, demandando loro l'individuazione di strumenti e metodologie idonei a perseguire gli obiettivi sopra descritti.

La nuova prospettiva di attuazione della riforma dei controlli interni, potrebbe inoltre rappresentare l'occasione per introdurre nuove regole, a livello locale, volte a disciplinare le molteplici forme di relazione che si possono instaurare tra le amministrazioni locali e le società dalle stesse partecipate.